

**CONVENZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**



POLIZZA Nr. 130/03/800419/144

Decorrenza 31/12/2002

Scadenza 31/12/2019

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La compagnia si obbliga a tenere indenni la Contraente, tutti gli Organi previsti nell'ordinamento dello Statuto della Federazione, le Società ed i Tesserati tutti sempreché siano stati convocati ufficialmente dalla F.I.R. stessa, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare alla Contraente, agli Organi previsti nell'ordinamento dello Statuto della Federazione alle Società da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere.

Art. 2 ESTENSIONE A TERZI

A parziale modifica delle Condizioni Generali relative alla Responsabilità Civile verso Terzi sono considerati Terzi fra loro i soci delle Società sportive ed i soci delle stesse aderenti alla F.I.R. nei confronti di quest'ultima, e i suoi Organi Periferici.

Art. 3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati terzi, fra di loro, i cugini, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché, qualsiasi altro parente od affine con essi convivente ad eccezione di quei casi riguardanti il danno alla persona in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, il danno stesso si sia verificato durante l'effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

Art. 4 DIFESA DELL' ASSICURATO

Ad integrazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla R.C. verso Terzi e fermo comunque restando quanto in essa contenuto, la Compagnia precisa che la difesa dell'Assicurato viene assunta in sede dia civile che penale anche oltre la definitiva tacitazione dei terzi e fino ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Art. 5 ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale degli Atleti Nazionali, dei Soggetti: A, B, C, per danni arrecati durante lo svolgimento delle loro mansioni:

- a) Terzi, esclusi I dipendenti del C.O.N.I. in servizio presso la F.I.R. e le strutture periferiche ed i dipendenti delle Società.
- b) Ai dipendenti del C.O.N.I. in servizio presso la F.I.R. e le sue strutture periferiche ed ai dipendenti della Società, regolarmente iscritti all'I.N.A.I.L., limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali convenuti in polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di quanti elencati in premessa del presente articolo, con la F.I.R., con le Società o fra di loro.

Art. 6 COLLABORATORI

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante alla F.I.R., alle sue strutture periferiche ed alle Società per danni causati a terzi da persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori anche occasionali o comunque addetti, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare e manifestazioni. La Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti dei collaboratori predetti.

Art. 7 DIPENDENTI

A deroga di quanto stabilito dalle “Norme che regolano l’assicurazione”, si dà atto che tutti i Dipendenti della Contraente o del C.O.N.I. comandati presso la F.I.R., alle sue strutture periferiche ed i dipendenti delle Società non soggetti ad assicurazione I.N.A.I.L. (compresi i dirigenti) sono considerati Terzi, limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti dei massimali R.C. verso i prestatori di lavoro, per i fatti dei quali la Contraente o le Società stesse risultino civilmente responsabili. Detta estensione di garanzia si intende riferita agli eventi verificatisi in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 8 ESTENSIONE DI GARANZIA

La garanzia si intende al rischio derivante:

- Dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands, in tutto il mondo.
- Dalla proprietà e/o custodia e/o dalla manutenzione ed installazione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati, con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore della Contraente nella sua qualità di committente di lavori.
- Proprietà e/o esercizio delle attrezzature, degli impianti o del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, comprese tribune, stadi, arene, sferisteri e simili.
- Responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati (compresa ordinaria o straordinaria manutenzione), destinati all’esercizio dell’attività.
- Servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario. Tale garanzia è prestata per la R.C. derivante alla Contraente per fatto di persone delle quali deve rispondere.
- Gestione di mense, spacci, distributori automatici e simili, compreso il rischio degli alimenti smerciati, intendendosi tale garanzia valida per i danni cagionati entro un anno dalla somministrazione o dallo smercio.
- Danni alle cose di terzi in consegna o in custodia all’Assicurato purché determinati da persone di cui l’Assicurato deve rispondere. Tale garanzia è prestata fino al limite di € 25.900,00 per sinistro con uno scoperto del 10% minimo € 517,00.
- La garanzia s’intende estesa per i danni a cose di terzi oggetto di carico e scarico, sollevamento, movimentazione. Tale garanzia è prestata fino ad un limite di € 25.900,00 per sinistro e per anno con franchigia di € 259,00.
- Proprietà ed uso di cancelli servotelecomandati.

Art. 9 COMMITTENZA VEICOLI A MOTORE

La garanzia opera per la Responsabilità Civile ai sensi di Legge (art. 2049 C.C.) attribuibile alla Contraente, alle sue strutture periferiche e alle Società nella qualità di committenti di dipendenti o dipendenti C.ON.I. presso di loro comandati e di quanti per loro conto, si trovino alla guida di autovetture, natanti e qualsivoglia veicolo, sempreché tali veicoli non siano di proprietà della Contraente, delle sue strutture periferiche o delle Società affiliate, dalle stesse presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.

L’assicurazione viene prestata con una copertura di € 1.033,00 per ogni sinistro, nel senso che la Compagnia interverrà solo per l’eccedenza rispetto a tale importo fino a concorrenza del massimale indicato in polizza.

L’assicurazione spiegherà efficacia sempreché risulti provato che al momento del sinistro la persona di cui sopra fosse munita di regolare patente di abilitazione ove prescritta.

Art. 10 FRANCHIGIA

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, dove non diversamente disposta, viene prestata con una franchigia di € 155,00 per ogni sinistro, limitatamente ai danni a cose.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Art. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La compagnia si obbliga a tenere indenne la Contraente e le sue strutture di quanto siano tenute a pagare (capitale, interessi, spese) quali civilmente responsabili:

- a) Ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per gli ultimi per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro, da esse dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali delle quali sia derivata una Invalidità Permanente non inferiore all'11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, la Contraente e le sue strutture periferiche siano in regola con gli obblighi dell'Assicurato di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

Art. 12 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Compagnia soltanto degli infortuni per i quali ha avuto luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato provvedimento penale, deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia. La Compagnia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

SEZIONE SOMME ASSICURATE E GARANZIE
--

Massimali di copertura		
RCT/O Federazione	€	3.000.000,00
RCT/O Tesserati	€	3.000.000,00